

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 2 dicembre 1998.**

Aleffi, Amoruso, Angelini, Berlinguer, Vincenzo Bianchi, Bindi, Bressa, Brunetti, Calzavara, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Amico, Danese, Dini, Evangelisti, Fassino, Gnaga, Mangiacavallo, Martino, Masi, Mattioli, Melandri, Morgando, Novelli, Olivo, Pennacchi, Pozza Tasca, Ranieri, Risari, Rivera, Rodeghiero, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 1° dicembre 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

FRATTINI: « Disposizioni in materia di nomina del Presidente della Corte dei conti » (5462);

GARRA ed altri: « Nuova disciplina del diritto di asilo politico » (5463);

LABATE ed altri: « Disciplina del franchising » (5464);

VOLONTÈ: « Modifica al limite di reddito di cui all'articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, in materia di pensioni di guerra » (5465);

BUTTI ed altri: « Norme per l'esenzione dall'IVA gravante sui costi relativi a prestazioni alberghiere, ai servizi di risto-

razione e sulle spese di alloggio e di ristorazione sostenute per scopi commerciali » (5466).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di proposte
di legge costituzionale.**

Il data 1° dicembre 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati:

SODA ed altri: « Ordinamento federale della Repubblica » (5467);

SODA: « Disposizioni per l'elezione diretta del presidente della regione siciliana » (5468);

SODA: « Disposizioni per l'elezione diretta del presidente della regione Sardegna » (5469);

SODA: « Disposizioni per l'elezione diretta del presidente della regione Valle D'Aosta » (5470);

SODA: « Disposizioni per l'elezione diretta del presidente della regione Friuli-Venezia Giulia » (5471);

SODA: « Disposizioni per l'elezione diretta dei presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano » (5472).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio
di un disegno di legge.**

In data 1° dicembre 1998 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione nel campo della cultura, dell'istruzione e della scienza fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo macedone, fatto a Skopje il 21 gennaio 1998 » (5461).

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

PEZZOLI: « Disposizioni in materia di rapporto di lavoro degli agenti di assicurazione » (5023) *Parere delle Commissioni I, VI (ex articolo 73 comma 1-bis del regolamento), X e XI;*

SINISCALCHI: « Istituzione del ruolo ad esaurimento dei magistrati di complemento » (5356) *Parere delle Commissioni I e V;*

III Commissione (Affari esteri):

S. 3504. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, con atto finale e relativi allegati, fatto a Bruxelles l'8 dicembre 1997 » (*approvato dal Senato*) (5451) *Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII e XIV;*

VI Commissione (Finanze):

SCALIA: « Norme per l'acquisizione da parte degli enti locali del patrimonio immobiliare dismesso delle Ferrovie dello Stato Spa » (5280) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII, VIII, IX (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento), e XII;*

VII Commissione (Cultura):

SCALIA e PAISSAN: « Disposizioni per la salvaguardia dei monumenti e di altri beni dai danni prodotti con vernici spray » (5007) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X e XIV;*

LA MALFA: « Disposizioni per la difesa dei monumenti e di altri beni dai danni arrecati con vernici spray » (5061) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X e XIV;*

IX Commissione (Trasporti):

SCALIA e GALLETTI: « Norme in materia di controlli per la lotta all'inquinamento atmosferico e acustico causato dai veicoli a motore » (308) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento), X e XII;*

TURRONI ed altri: « Norme in materia di demolizione e riciclo di veicoli a motore » (531) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), VIII e X (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento);*

SCAJOLA ed altri: « Agevolazioni sul prezzo dell'energia elettrica impiegata per l'esercizio del trasporto pubblico urbano e suburbano, effettuato con filovie, tramvie e

metropolitane » (5250) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e X (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento)*;

X Commissione (Attività produttive):

GRIMALDI ed altri: « Disposizioni per la tutela degli utenti dei servizi di pubblica utilità » (5170) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento), V, VI, IX e XIV*;

XIII Commissione (Agricoltura):

PECORARO SCANIO: « Disposizioni per il divieto delle macellazioni effettuate secondo riti religiosi » (5236) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e XII*;

Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti):

TURRONI ed altri: « Norme per la realizzazione di zone pedonalizzate a traffico limitato e a traffico moderato nei centri storici e nelle strade di quartiere e locali » (528) *Parere delle Commissioni I, V e VII*.

Assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 degli articoli 72 e 126-ter del regolamento, il seguente disegno di legge è deferito, in sede referente, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea):

S. 3234. — « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1998 » (*approvato dal Senato*) (5459) *Parere delle Commissioni I, II, III, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII e XIII*.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 1° dicembre 1998, ha trasmesso, in adempimento al disposto del-

l'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA) per gli esercizi dal 1990 al 1997.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, I comma, della legge stessa (doc. XV, n. 159).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro per i beni e le attività culturali.

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera del 30 novembre 1998, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto in risposta all'interrogazione PECORARO SCANIO n. 4-17978 pubblicata nell'*Allegato B* al resoconto della seduta del 21 settembre 1998, concernente la rimozione di un'antenna per la telefonia mobile posta nelle vicinanze della Torre di Parise e della Torre del Capo a Bonifati (Cosenza).

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), competente per materia.

Trasmissione dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione.

L'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione ha trasmesso, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, copia dell'ordinanza emessa il 1° dicembre 1998, con la quale, relativamente

alla richiesta di referendum popolare abrogativo presentata nell'anno 1998, dispone quanto segue:

I) dichiara che la richiesta di *referendum* per l'abrogazione di talune disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate, in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534 (di cui è stata data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1998) è conforme a legge, salvo quanto disposto nel punto successivo;

II) dispone che il quesito referendario pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* citata sia così riformulato in riferimento all'articolo 25: *Articolo 25, comma 1, limitatamente alle parole « e all'articolo 20 », nonché alle parole « o della lista »; ultimo comma, limitatamente alle parole « e di lista », alle parole « e delle liste di candidati », alle parole « e di lista »; nonché alle parole « e delle liste »;*

III) stabilisce come segue la denominazione del *referendum*: « ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI: Abolizione del voto di lista per l'attribuzione con metodo proporzionale del 25 per cento dei seggi ».

Questa ordinanza è depositata negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Annuncio di un provvedimento concernente un'amministrazione locale.

Il Ministero dell'interno, con lettera in data 26 novembre 1998, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha dato comunicazione del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del consiglio provinciale di Padova.

Questa documentazione è depositata nell'ufficio del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 25 novembre 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 23, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 453, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale relativo a variazioni compensative tra l'unità previsionale di base 10.1.1.3 ed altre dello stato di previsione del Ministero della difesa.

Tale richiesta è deferita alla IV Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 22 dicembre 1998.

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 30 novembre 1998, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni.

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente del Senato, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 1° gennaio 1998.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: NUOVI INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE (APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E MODIFICATO DALLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO) (4792-B)

(A.C. 4792-B - sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

*(Interventi di bonifica e ripristino
ambientale dei siti inquinati).*

1. Al fine di consentire il concorso pubblico nella realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi compresi aree e specchi d'acqua marittimi, lacuali, fluviali e lagunari in concessione, anche in caso di loro dismissioni, nei limiti e con i presupposti di cui all'articolo 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, nonché per gli impegni attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1998, del piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e degli accordi e contratti di programma di cui all'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, sono autorizzati limiti di impegno ventennali di lire 27.000 milioni a de-

correre dall'anno 1998, di lire 5.600 milioni a decorrere dall'anno 1999 e di lire 16.200 milioni a decorrere dall'anno 2000. Per le medesime finalità è altresì autorizzata la spesa di lire 130.000 milioni per l'anno 2000; per gli anni successivi, al finanziamento degli interventi di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possono concorrere le ulteriori risorse destinate dal CIPE al finanziamento di progetti di risanamento ambientale, nonché quelle attribuite al Ministero dell'ambiente in sede di riprogrammazione dei fondi disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno 1994-1999.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 e per la utilizzazione delle relative risorse finanziarie il Ministero dell'ambiente adotta, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, che individua gli interventi di interesse nazionale, gli interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri di finanziamento dei singoli interventi e le modalità di trasferimento delle relative risorse. Il programma tiene conto dei limiti di accettabilità, delle procedure

di riferimento e dei criteri definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.

4. Sono considerati primi interventi di bonifica di interesse nazionale quelli compresi nelle seguenti aree industriali e siti ad alto rischio ambientale i cui ambiti sono perimetrati, sentiti i comuni interessati, dal Ministro dell'ambiente sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni:

- a) Venezia (Porto Marghera);
- b) Napoli orientale;
- c) Gela e Priolo;
- d) Manfredonia;
- e) Brindisi;
- f) Taranto;
- g) Cengio e Saliceto;
- h) Piombino;
- i) Massa e Carrara;
- l) Casal Monferrato;
- m) Litorale Domizio-Flegreo e Agro aversano (Caserta-Napoli);
- n) Pitelli (La Spezia);
- o) Balangero;
- p) Pieve Vergonte.

5. Il Ministero dell'ambiente, nell'ambito del programma di cui al comma 3, determina altresì le modalità per il monitoraggio e il controllo, con la partecipazione delle regioni interessate, delle attività di realizzazione delle opere e degli interventi previsti nel programma stesso, ivi compresi i presupposti e le procedure per la revoca dei finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse rese comunque disponibili, assicurando il rispetto dell'originaria allocazione regionale delle risorse. Per le attività di cui al presente comma il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Agenzia

nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA).

6. Gli enti territoriali competenti, sulla base del programma di cui al comma 3, sono autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie con la Cassa depositi e prestiti e altri istituti di credito. Le regioni sono autorizzate a corrispondere, sulla base di apposita rendicontazione degli enti territoriali competenti, direttamente agli istituti mutuanti interessati le rate di ammortamento per capitale e interessi, avvalendosi delle quote di limiti di impegno rispettivamente assegnate dal Ministero dell'ambiente.

7. Nel caso di cambio di destinazione dei siti oggetto degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale ovvero di alienazione entro dieci anni dall'effettuazione degli stessi in assenza di cambio di destinazione, il contributo di cui all'articolo 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, è restituito allo Stato in misura adeguata all'aumento di valore con seguito dall'area al momento del cambio di destinazione, ovvero della sua cessione, rispetto a quello dell'intervento di bonifica e ripristino ambientale. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, verranno determinati i criteri e le modalità della restituzione.

8. All'articolo 17, comma 1, alinea, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: « il Ministro dell'ambiente » sono inserite le seguenti: « , avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), ».

9. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:

« 15-bis. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emana un decreto recante indicazioni ed informazioni per le imprese industriali, consorzi di imprese, coopera-

tive, consorzi tra imprese industriali ed artigiane che intendano accedere a incentivi e finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica previsti dalla vigente legislazione.

15-ter. Il Ministero dell'ambiente e le regioni rendono pubblica, rispettivamente, la lista di priorità nazionale e regionale dei siti contaminati da bonificare ».

10. Il decreto del Ministro dell'ambiente di cui al comma 15-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotto dal comma 9 del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. All'articolo 17, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le predette spese sono altresì assistite da privilegio generale mobiliare ».

12. All'articolo 22, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: « priorità degli interventi » sono aggiunte le seguenti: « , basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'ANPA ».

13. All'articolo 22, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, le parole: « entro un anno » sono sostituite dalle seguenti: « entro due anni ».

14. All'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, le parole: « devono conformarsi alle disposizioni del presente decreto entro tre mesi dal termine di cui all'articolo 33, comma 6 » sono sostituite dalle seguenti: « devono conformarsi alle disposizioni del presente decreto entro e non oltre il 31 dicembre 1998 ».

15. All'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai medesimi fini il ritiro, il trasporto e lo stoccaggio dei beni durevoli da parte dei rivenditori firmatari, tramite le proprie associazioni di categoria, dei citati accordi e contratti di programma non sono sottoposti agli obblighi della comunicazione annuale al catasto, della te-

nuta dei registri di carico e scarico, della compilazione e tenuta dei formulari, della preventiva autorizzazione e della iscrizione all'Albo di cui agli articoli 11, 12, 15, 28 e 30 del presente decreto ».

16. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: « derivanti dalle lavorazioni industriali e artigianali » e sono aggiunte, alla fine dell'ultimo periodo, le seguenti: « limitatamente alla quantità conferita ».

17. All'articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-bis. Al fine di consentire l'avviamento ed il funzionamento dell'attività dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in attesa dell'attuazione di quanto disposto al comma 5, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1998 da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ».

18. All'onere di cui al comma 17 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

19. All'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole da: « Le imprese che svolgono » fino a: « anche se da essi prodotti » sono sostituite dalle seguenti: « Le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi rifiuti ».

20. All'articolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modi-

ficazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 10-bis. In caso di mancata stipula degli accordi di cui ai commi 2 e 3, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può determinare con proprio decreto l'entità dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio a carico dei produttori e degli utilizzatori ai sensi dell'articolo 49, comma 10, nonché le condizioni e le modalità di ritiro dei rifiuti stessi da parte dei produttori ».

21. All'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la lettera c) è abrogata.

22. All'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole: « , i beni di cui all'articolo 44 e i rifiuti di cui agli articoli 45 e 46 ».

23. Fino al 1° gennaio 2000 e salvo diverso accordo tra enti locali e gestori del servizio, l'applicazione e la riscossione del corrispettivo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono effettuate dall'ente locale secondo le disposizioni dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

24. All'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse la parola: « propri » e le parole da: « , ovvero effettuano » fino alla fine del comma.

25. All'articolo 51-bis, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con la sentenza di condanna per la contravvenzione di cui al persente comma, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale ».

26. Al fine di consentire il completamento delle attività assegnate al gruppo tecnico di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

27. All'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , prevedendo disposizioni transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni ».

28. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: « 1° gennaio 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2000 ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Sopprimerlo.

* **1. 1.** Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Sopprimerlo.

* **1. 26.** Foti, Riccio

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I siti da bonificare sono individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 17, comma 12, del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.

** **1. 2.** Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I siti da bonificare sono individuati dalle regioni ai sensi dell'arti-

colo 17, comma 12, del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.

**** 1. 27.** Foti, Riccio.

Al comma 5, dopo le parole: si avvale aggiungere le seguenti: della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

1. 29. (nuova formulazione) Foti, Riccio

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: la Cassa depositi e prestiti sostituire la parola: e con la seguente: o.

1. 3. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: in misura adeguata all' con le seguenti: nella misura dell'.

1. 4. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Al comma 9, capoverso 15-bis, sopprimere le parole: previsti dalla vigente legislazione.

1. 5. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Al comma 9, capoverso 15-bis, sostituire le parole: vigente legislazione con le seguenti: normativa vigente.

1. 6. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino

Al comma 9, dopo il capoverso 15-bis, aggiungere il seguente:

15-ter. Il Ministro dell'ambiente, sentita l'ANPA e le ARPA, emana un decreto nel quale vengono fissate le modalità per accedere a corsi di formazione per tecnici

esperti di bonifiche che verranno istituiti presso le regioni. I corsi saranno aperti a tecnici diplomati o laureati in discipline scientifiche.

1. 7. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Al comma 9, dopo il capoverso 15-bis, aggiungere il seguente:

15-bis. Il Ministro dell'ambiente, sentite le ARPA, emana un decreto nel quale vengono fissate le modalità per accedere a corsi di formazione per tecnici esperti di bonifiche che verranno istituiti presso le regioni. I corsi saranno aperti a tecnici diplomati o laureati in discipline scientifiche.

1. 8. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Al comma 9, capoverso 15-ter, sostituire le parole: rendono pubblica con la seguente: pubblicano.

1. 9. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Al comma 13, sostituire le parole: due anni con le seguenti: trenta mesi.

1. 10. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Al comma 13, sostituire le parole: due anni con le seguenti: ventotto mesi.

1. 11. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Al comma 13, sostituire le parole: due anni con le seguenti: ventisei mesi.

1. 12. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Al comma 15, sopprimere le parole: firmatari, tramite le proprie associazioni di categoria, dei citati accordi e contratti di programma.

1. **13.** Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Al comma 15, sopprimere le parole: della comunicazione annuale al catasto.

1. **14.** Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Al comma 15, sopprimere le parole: della compilazione e tenuta dei formulari.

1. **15.** Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Al comma 15, sopprimere le parole: della preventiva autorizzazione e.

1. **16.** Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Sopprimere il comma 20.

1. **17.** Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Al comma 20, capoverso 10-bis dopo le parole: del commercio e dell'artigianato *aggiungere le seguenti:* previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema del decreto.

1. **19.** Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Al comma 20, capoverso 10-bis dopo le parole: del commercio e dell'artigianato *aggiungere le seguenti:* previo parere vin-

colante delle competenti Commissioni parlamentari.

1. **20.** Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Al comma 20, capoverso 10-bis dopo le parole: del commercio e dell'artigianato *aggiungere le seguenti:* sentite le competenti Commissioni parlamentari.

1. **18.** Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Sopprimere il comma 28.

1. **39.** Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

(A.C. 4792-B – sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

*(Interventi per la conservazione
della natura).*

1. Nelle aree naturali protette nazionali l'acquisizione gratuita delle opere abusive di cui all'articolo 7, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, si verifica di diritto a favore degli organismi di gestione. Nelle aree protette nazionali, i sindaci sono tenuti a notificare al Ministero dell'ambiente e agli Enti parco, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli accertamenti e le ingiunzioni alla demolizione di cui all'articolo 7, secondo comma, della citata legge n. 47 del 1985. Il Ministro dell'ambiente può procedere agli interventi di demolizione avvalendosi delle strutture tecniche e operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa con il Ministro della difesa, nel

limite di spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998 e di lire 2.500 milioni a decorrere dall'anno 1999.

2. In relazione al particolare valore ambientale dell'area della costiera amalfitana, verificato, ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, il mancato esercizio del potere sostitutivo di demolizione delle opere effettuate abusivamente per la costruzione dell'Hotel Fuenti nel comune di Vietri sul Mare e non suscettibili di sanatoria in quanto in violazione di vincoli ambientali e paesistici, il Ministro dell'ambiente, previa diffida ad adempiere nel termine di novanta giorni, accertata l'ulteriore inerzia delle amministrazioni competenti, procede agli interventi di demolizione, avvalendosi a tale fine delle strutture tecniche ed operative del Ministero della difesa ai sensi del comma 1 e nel limite dei fondi dal medesimo previsti.

3. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia di cui al comma 1 secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

4. Le somme dovute allo Stato, a titolo di recupero o rimborso per l'esecuzione in danno del ripristino, ovvero per risarcimento del danno ambientale, dai responsabili degli abusi edilizi di cui al comma 1, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, per essere devolute agli organismi di gestione delle aree naturali protette per il ripristino naturalistico dei siti.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, di intesa con le regioni interessate e previa consultazione dei comuni e delle province interessati, sono istituiti i Parchi nazionali dell'Alta Murgia e della Val d'Agri e Lagonegrese.

6. Per i Parchi nazionali di cui al comma 5 il Ministro dell'ambiente procede, ai sensi dell'articolo 34, comma 3,

della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Per l'istituzione ed il funzionamento del Parco nazionale dell'Alta Murgia è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per gli anni 1998 e 1999 e di lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno 2000.

8. All'articolo 7, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nell'alinea, dopo le parole: « nella concessione di finanziamenti » sono inserite le seguenti: « dell'Unione europea, ».

9. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4, comma 11, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, le somme di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno 1999 sono destinate all'istituzione ed al funzionamento del Parco nazionale della Val d'Agri e Lagonegrese.

10. All'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dopo la lettera *ee-bis*), è aggiunta la seguente:

«*ee-ter*) Alto Tirreno-Mar Ligure "Santuario dei cetacei" ».

11. Il Ministro dell'ambiente entro il 30 giugno 1999 provvede all'istruttoria tecnica necessaria per avviare l'istituzione dell'area protetta marina di cui al comma 10, con il precipuo obiettivo della massima salvaguardia dei mammiferi marini.

12. Il Ministro dell'ambiente promuove entro il 31 dicembre 1998 le opportune iniziative a livello comunitario ed internazionale per estendere l'area protetta marina di cui al comma 10 alle acque territoriali dei Paesi esteri confinanti ed alle acque internazionali.

13. Per l'istituzione, l'avviamento e la gestione di aree marine protette previste dalle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per gli anni 1998 e 1999 e di lire 7.000 milioni a decorrere dall'anno 2000.

14. La Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4

ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 9 novembre 1979, è soppressa e le relative funzioni sono trasferite ai competenti uffici del Ministero dell'ambiente. Per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonché alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, presso il competente servizio del Ministero dell'ambiente è istituita la segreteria tecnica per le aree protette marine, composta da dieci esperti di elevata qualificazione individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Per l'istituzione della segreteria tecnica per le aree protette marine, di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di lire 450 milioni per il 1998 e 900 milioni annue a decorrere dal 1999. In sede di prima applicazione della presente legge, cinque degli esperti sono trasferiti, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dal contingente integrativo previsto dall'articolo 4, comma 12, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, intendendosi dalla predetta data conseguentemente ridotta, per un importo pari a lire 450 milioni, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 12, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, che concorre alla parziale copertura finanziaria della predetta spesa di lire 900 milioni a decorrere dall'anno 1999.

15. Una quota dell'autorizzazione di spesa recata dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, pari a lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, è destinata al funzionamento dello sportello per il cittadino relativo agli interventi di cui allo stesso comma 2.

16. La Commissione di riserva, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è istituita presso l'ente cui è delegata la gestione dell'area protetta marina ed è presieduta da un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente. Il comandante della locale Capitaneria di porto, o un suo delegato, partecipa ai la-

vori della Commissione di riserva in qualità di membro.

17. All'articolo 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole: « ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione delle medesime aree protette ».

18. Per l'espletamento delle funzioni relative all'ambiente marino previste dall'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) è autorizzato ad incrementare la propria dotazione organica di dieci unità di profilo professionale « ricercatore ». Alla copertura dei posti si provvede mediante procedure concorsuali. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa occorrente, valutata in lire 300 milioni per l'anno 1998 e in lire 700 milioni a decorrere dall'anno 1999. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

19. Per la predisposizione di un programma nazionale di individuazione e valorizzazione della « Posidonia Oceanica », nonché di studio delle misure di salvaguardia della stessa da tutti i fenomeni che ne comportano il degrado e la distruzione, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni annue per il triennio 1998-2000. A tal fine, il Ministero dell'ambiente può avvalersi del contributo delle università, degli enti di ricerca e di associazioni ambientaliste.

20. Il personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è comandato presso gli Enti parco di cui all'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che svolge funzioni indispensabili all'ordinaria gestione dei predetti Enti, è inserito, a domanda, nei ruoli organici degli Enti medesimi, nei limiti dei posti disponibili nelle relative piante organiche e secondo le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 18 del

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Conseguentemente le piante organiche delle amministrazioni pubbliche di provenienza sono ridotte di un numero di unità pari al predetto personale.

21. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le medesime finalità lo Stato, le regioni, gli enti locali, altri soggetti pubblici e privati e la Comunità del parco possono altresì promuovere i patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ».

22. Dopo l'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. — (*Programmi nazionali e politiche di sistema*). — 1. Il Ministro dell'ambiente promuove, per ciascuno dei sistemi territoriali dei parchi dell'arco alpino, dell'appennino, delle isole e di aree marine protette, accordi di programma per lo sviluppo di azioni economiche sostenibili con particolare riferimento ad attività agro-silvo-pastorali tradizionali, dell'agriturismo e del turismo ambientale con i Ministri per le politiche agricole, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e per i beni culturali e ambientali, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati.

2. Il Ministro dell'ambiente, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, degli Enti parco interessati e delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative, individua altresì le risorse finanziarie nazionali e comunitarie, impiegabili nell'attuazione degli accordi di programma di cui al comma 1 ».

23. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

« 7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate d'intesa con le regioni ».

24. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi: « Qualora siano designati membri dalla Comunità del parco sindaci di un comune oppure presidenti di una comunità montana, di una provincia o di una regione presenti nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti. »;

b) al comma 6, dopo la parola: « vice presidente » sono inserite le seguenti: « scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco » e la parola: « eventualmente » è soppressa;

c) al comma 8, le parole da: « elabora lo statuto dell'Ente parco » fino alla fine del comma sono soppresse;

d) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

« 8-bis. Lo statuto dell'Ente è deliberato dal consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco ed è trasmesso al Ministero dell'ambiente che ne verifica la legittimità e può richiederne il riesame entro sessanta giorni dal ricevimento. L'Ente parco deve controdedurre entro sessanta giorni dal ricevimento alle eventuali osservazioni di legittimità del Ministero dell'ambiente, con deliberazione del consiglio direttivo. Il Ministro dell'ambiente adotta lo statuto con proprio decreto entro i successivi trenta giorni ».

25. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

« 11. Il direttore del parco è nominato, con decreto, dal Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco istituito

presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli. Il presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni ».

26. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo, di cui all'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dal comma 25 del presente articolo, nonchè le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali. All'albo sono iscritti i direttori in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè i soggetti inseriti nell'elenco degli idonei di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 14 aprile 1994.

27. All'articolo 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, al comma 2, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

« *d-bis*) sullo statuto dell'Ente parco ».

28. All'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole: « il rispetto delle caratteristiche », sono inserite le seguenti: « naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis*. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonchè le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di divieto di attività venatoria previste dal presente articolo. »;

c) al comma 6, le parole: « sentita la Consulta e » sono soppresse.

29. Dopo l'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è inserito il seguente:

« ART. 11-*bis*. — (*Tutela dei valori naturali, storici e ambientali e iniziative per la promozione economica e sociale*). — 1. Il consiglio direttivo del parco e la Comunità del parco elaborano contestualmente, e attraverso reciproche consultazioni di cui agli articoli 12 e 14, il piano del parco e il piano pluriennale economico-sociale secondo le norme di cui agli stessi articoli 12 e 14 ».

30. All'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: « naturali e ambientali » sono inserite le seguenti: « nonchè storici, culturali, antropologici tradizionali »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. La Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati dal consiglio direttivo del parco ed esprime il proprio parere sul piano stesso. Il piano, approvato dal consiglio direttivo, è adottato dalla regione entro novanta giorni dal suo inoltro da parte dell'Ente parco ».

31. All'articolo 14, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, al primo periodo, le parole: « entro un anno dalla sua costituzione, elabora » sono sostituite dalle seguenti: « avvia contestualmente all'elaborazione del piano del parco » ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Tale piano, sul quale esprime la propria motivata valutazione il consiglio direttivo, è approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate ».

32. All'articolo 21, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, al secondo periodo, dopo le parole: « su proposta del Ministro dell'ambiente » sono inserite le seguenti: « e, sino all'emanazione dei prov-